

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

visti:

- l'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) dell'11 marzo 2005;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento SSS «Tecnica» del 24 novembre 2010;

decreta:

Capitolo primo Generalità

Descrizione
e titoli

Art. 1

¹La SSST di Bellinzona offre cicli di formazione SSS a tempo pieno (TP) e paralleli all'attività professionale (PAP) per tecnici in costruzioni meccaniche e tecnici in elettrotecnica.

²I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) «tecnico dipl. SSS in costruzioni meccaniche»;
- b) «tecnico dipl. SSS in elettrotecnica».

³La SSST può offrire occasioni di formazione continua nell'ambito dei settori di sua competenza.

Commissione
di vigilanza

Art. 2

¹Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, i membri della commissione di vigilanza sono:

- a) il capo dell'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (UFIA) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione);
- b) un rappresentante di Swiss Engineering ATS Sezione Ticino;
- c) un rappresentante dell'Associazione Industrie Meccaniche Ticinesi (AME-TI);
- d) un rappresentante dell'Associazione Industrie Ticinesi (AITD);
- e) un rappresentante di FOCUSMEM;
- f) un rappresentante dell'Associazione dei Tecnici ST della Svizzera italiana (Atst);
- g) un rappresentante del sindacato UNIA;
- h) un rappresentante del sindacato OCST;
- i) un rappresentante della Società ex-allievi della SAMB.

²Il mandato della commissione si estende anche alla SAM tecnica di Bellinzona.

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Ammissione
iniziale

Art. 3

¹Le condizioni di ammissione iniziale senza esame sono definite dal programma quadro d'insegnamento.

²La direzione di istituto può eccezionalmente decidere l'ammissione di altri candidati su dossier, se sono in possesso dei requisiti e dei titoli di studio giudicati equivalenti a quelli definiti dal programma quadro d'insegnamento.

³Quando il numero degli iscritti supera quello dei posti a disposizione, viene istituito un esame di graduatoria elaborato dalla direzione di istituto. I candidati in possesso di un attestato di maturità professionale, se in numero inferiore ai posti disponibili, sono esonerati dall'esame di graduatoria.

⁴L'esame di graduatoria, che prevede un colloquio di valutazione, comprende prove scritte di lingua italiana, elementi di matematica (algebra e geometria) ed elementi di fisica.

⁵In caso di formazione PAP, il datore di lavoro dell'azienda dove si svolge l'attività professionale parallela deve acconsentire per iscritto alla formazione. Il candidato deve inoltre attestare un'esperienza professionale di almeno 2 anni e un'attività professionale pari almeno al 50%.

Ammissione
ulteriore e
uditore

Art. 4

¹La direzione di istituto può eccezionalmente decidere sulla base di un dossier di inserire in un ciclo di formazione candidati in possesso dei requisiti e dei titoli di studio giudicati adeguati.

²Sulla base di una valutazione specifica della documentazione fornita e di un colloquio personale, la direzione di istituto può concedere lo statuto di uditore al candidato che, a suo giudizio, è in possesso dei requisiti minimi per poter seguire il curriculum formativo scelto.

³L'uditore, che è tenuto agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico previsti per la persona in formazione, è ammesso per un massimo di un semestre; tale ammissione non è consentita all'ultimo semestre del percorso formativo.

⁴L'uditore, le cui prestazioni sono valutate allo stesso modo di quelle della persona in formazione, accede al semestre successivo in qualità di persona in formazione qualora adempia alle condizioni di promozione. In caso contrario è escluso dal percorso formativo senza pregiudizio quanto ad un'eventuale ulteriore richiesta di ammissione.

Passaggio
dal ciclo di
formazione TP
al ciclo PAP

Art. 5

¹Una persona in formazione può richiedere il passaggio dal ciclo di formazione TP al ciclo PAP se soddisfa le condizioni indicate per l'ammissione iniziale.

²In caso di promozione al termine del I anno del ciclo di formazione TP il richiedente è ammesso al quinto semestre del ciclo di formazione PAP.

³In caso di mancata promozione al ciclo di formazione TP la direzione di istituto, sulla base dei risultati acquisiti, stabilisce a quale punto del ciclo PAP può essere inserito il richiedente.

Frequenza e
sanzioni
disciplinari

Art. 6

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²In caso di frequenza inferiore all'80% del totale delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

Dispensa
dalle lezioni

Art. 7

¹Le persone in formazione possono richiedere alla direzione di istituto di essere dispensate dalla frequenza di discipline e dalle relative procedure di qualificazione a condizione che dimostrino di disporre delle conoscenze e competenze richieste.

²Sono considerati a questo fine i diplomi e gli attestati riconosciuti dalla Confederazione conseguiti nel decennio precedente.

³La dispensa viene accordata dalla direzione di istituto, che può richiedere in ogni momento una verifica del grado di conoscenza-competenza della disciplina oppure la partecipazione alle prove semestrali di valutazione.

Capitolo terzo Insegnamento

Durata e
modalità

Art. 8

¹Il ciclo di formazione TP ha la durata di due anni e quello PAP la durata di tre anni.

²Al termine del II anno per il ciclo di formazione TP o durante il II e III anno per il ciclo di formazione PAP, la persona in formazione svolge un periodo di pratica professionale (stage), di nove settimane consecutive per il ciclo di formazione TP e di 720 ore per il ciclo di formazione PAP.

³Alcune lezioni o processi di lavoro possono aver luogo al di fuori degli orari normali o del calendario scolastico.

⁴Il ciclo di formazione TP, che comprende 3628 ore di studio di cui 2812 ordinarie e 816 integrative, risulta così strutturato:

Attività particolari	Ore di studio
Pratica professionale (stage)	340
Lavoro di diploma	250
Apprendimento autogestito	160
Procedura di qualificazione finale	16
Seminari	50
ORE di studio integrative	816

⁵Il ciclo di formazione PAP, che comprende 3615 ore di studio di cui 1710 ordinarie e 1905 integrative, risulta così strutturato:

Attività particolari	Ore di studio
Pratica professionale (stage)	720
Lavoro di diploma	280
Apprendimento autogestito	800
Esame intermedio e procedura di qualificazione finale	25
Seminari	80
ORE di studio integrative	1905

Definizione dei piani di studio

Art. 9

I piani di studio sono definiti nel piano quadro d'insegnamento di riferimento e negli allegati al presente regolamento.

Capitolo quarto Valutazioni, note e promozione

Note

Art. 10

¹Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre.

²La nota del secondo semestre tiene conto del profitto dell'intero anno scolastico ed è determinante ai fini della promozione, dell'ammissione alle procedure di qualificazione intermedie e finali.

³Nelle discipline trattate solo nei semestri dispari, la nota semestrale assegnata è considerata ai fini della promozione.

⁴Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per iscritto.

⁵In caso di mancata assegnazione della nota dei semestri dispari, il docente deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la disciplina per poter assegnare la nota di fine anno.

⁶Le note finali che risultano da una media sono arrotondate al decimo di punto. Per il resto valgono per analogia le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

Criteri di promozione

Art. 11

¹La promozione all'anno successivo avviene quando la media delle note delle discipline obbligatorie è almeno sufficiente, con al massimo due insufficienze non inferiori al 3. Per il ciclo di formazione TP, nel calcolo della media e in quello delle insufficienze la nota di Progettazione e stage è computata due volte.

²Il consiglio di classe può decidere, tramite provvedimento eccezionale, di promuovere una persona in formazione con tre insufficienze quando, tenuto conto dell'evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, tutte le altre condizioni di cui al cpv. 1 sono soddisfatte.

³La discussione sul provvedimento eccezionale di cui al cpv. 2 ha luogo nel caso in cui, considerate le eventuali assenze, a giudizio della direzione d'istituto sussistano le condizioni per una decisione; ogni docente delle discipline obbligatorie esprime in forma aperta un solo voto, non è ammessa l'astensione; in caso di parità il provvedimento è concesso. L'applicazione del provvedimento è ammessa una sola volta, non modifica le singole note e viene menzionato nei documenti dell'istituto e nella pagella scolastica della persona in formazione.

⁴La mancata assegnazione di una nota al termine del secondo semestre, oppure al termine del primo semestre per le discipline trattate solo nei semestri dispari, comporta la mancata promozione.

**Esame
intermedio
PAP**

Art. 12

¹Al termine del I anno PAP le persone in formazione che hanno ottenuto la promozione sono sottoposti ad un esame intermedio, che prevede prove scritte in lingua italiana e comunicazione, elementi di matematica, elementi di fisica.

²La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

³L'esame intermedio è considerato superato quando la media delle note propedeutiche delle discipline esaminate è almeno sufficiente, con al massimo un'insufficienza non inferiori al 3. La nota propedeutica è il risultato della media tra la nota del secondo semestre e la nota d'esame.

⁴Il superamento dell'esame intermedio dà diritto ad accedere al II anno PAP. L'esame può essere ripetuto una sola volta, al massimo entro tre anni.

**Procedure
di qualifica-
zione finali**

Art. 13

¹L'accesso alle procedure di qualificazione finali implica il superamento dell'ultimo anno.

²Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un esame finale;
- b) un periodo di pratica professionale (stage);
- c) un lavoro di diploma.

Le discipline esaminate sono riportate negli allegati A e B.

³Le procedure di qualificazione finali sono valide se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame e esperti di materia esterni alla scuola designati dalla Divisione con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore tecnico.

⁴La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁵Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se la persona in formazione ha ottenuto la media delle note di diploma almeno sufficiente, con al massimo due insufficienze non inferiori a 3, la valutazione «acquisita» nella pratica professionale e la valutazione almeno sufficiente del lavoro di diploma. La nota di diploma è il risultato della media tra la nota dell'ultimo semestre e la nota d'esame finale di ciascuna disciplina esaminata. La nota del lavoro di diploma è assegnata con arrotondamento al decimo di punto.

⁶La persona in formazione che non ottiene la valutazione «acquisita» nella pratica professionale non può svolgere il lavoro di diploma.

⁷La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate in data stabilita dalla direzione di istituto; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Norme
transitorie

Art. 14

Per le persone in formazione al 1° gennaio 2016 si applicano le disposizioni pre-
vigenti.

Entrata in
vigore e
pubblicazione

Art. 15

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 e abro-
ga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 29 luglio 2016

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: P. Colombo

Allegato A

Piano di studio TP tecnici dipl. SSS in costruzioni meccaniche / elettrotecnica

	Costruzioni meccaniche	Elettrotecnica
Cultura generale	494	494
Lingua italiana e comunicazione	152	152
Lingua tedesca	152	152
Lingua inglese	152	152
Ambiente, salute e sicurezza	38	38

Discipline di base	760	760
Matematica	190	190
Fisica	152	152
Economia e diritto	38	38
Organizzazione aziendale	76	76
Contabilità aziendale	38	38
Psicologia aziendale	38	38
Informatica generale e tecnica	152	152
Teoria applicata	76	76

Discipline specifiche	570	570
Meccanica	76	–
Tecnologia dei materiali	114	–
Tecnica della costruzione	190	–
Processi di fabbricazione	114	–
Computer Aided Engineering (CAE)	76	–
Elettrotecnica	–	152

Elettronica	–	152
Tecnica digitale e CAE	–	114
Microcalcolatori	–	76
Automazione e regolazione	–	76
Attività pratiche ¹⁾	988	988
Tot.	2812	2812

¹⁾ Suddivise in Fondamenti di progettazione, Progettazione e stage, Fondamenti di laboratorio e Laboratorio.

Esame finale

Discipline esaminate nell'indirizzo costruzioni meccaniche:

matematica, tecnologia dei materiali, tecnica della costruzione, processi di fabbricazione, tedesco

Discipline esaminate nell'indirizzo elettrotecnica:

matematica, elettronica, tecnica digitale e CAE, automazione e regolazione, tedesco

Tutte le discipline esaminate prevedono una prova scritta; tedesco prevede anche una prova orale.

Allegato B

Piano di studio PAP tecnici dipl. SSS in costruzioni meccaniche / elettrotecnica

	Costruzioni meccaniche	Elettrotecnica
Cultura generale	494	494
Lingua italiana e comunicazione	228	228
Lingua tedesca	228	228
Ambiente, salute e sicurezza	38	38
Discipline di base	646	646
Elementi di matematica	152	152
Matematica	190	190
Elementi di fisica	114	114
Elementi di organizzazione aziendale	76	76
Informatica generale e tecnica	114	114
Discipline specifiche	570	570
Meccanica	76	–
Tecnologia dei materiali	114	–
Tecnica della costruzione	190	–
Processi di fabbricazione	114	–
Computer Aided Engineering (CAE)	76	–

Elettrotecnica	–	152
Elettronica	–	152
Tecnica digitale e CAE	–	114
Microcalcolatori	–	76
Automazione e regolazione	–	76
Tot.	1710	1710

Esame finale

Discipline esaminate nell'indirizzo costruzioni meccaniche:

matematica, tecnologia dei materiali, tecnica della costruzione, processi di fabbricazione e tedesco.

Discipline esaminate nell'indirizzo elettrotecnica:

matematica, elettronica, tecnica digitale e CAE, automazione e regolazione e tedesco.

Tutte le discipline esaminate prevedono una prova scritta; tedesco prevede anche una prova orale.